

TAVOLA ROTONDA

SCUOLA, IMPRESE E CULTURA DELLA SICUREZZA:


fare memoria per
creare una rete di
formazione e lavoro
più sicura

Venerdì 20 gennaio - ore 11
Auditorium Isis A. Maligani
Udine, Via Leonardo da Vinci 10

INVITO



LORENZO LE22




Alternanza Scuola-Lavoro in azienda: obblighi e responsabilità






I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola-Lavoro, è una metodologia didattica attraverso la quale, studentesse e studenti, entrano nel mondo del lavoro pubblico o privato, mettendo in pratica le conoscenze acquisite a scuola nell'ambito di un progetto che unisce lo studio teorico alla formazione pratica in un'azienda





La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, e sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi di studio.





La loro durata complessiva è articolata come di seguito indicato:

- **non inferiore a 210 ore per i percorsi di studio degli istituti professionali;**
- **non inferiore a 150 ore per i percorsi di studio degli istituti tecnici;**
- **non inferiore a 90 ore per i percorsi di studio dei licei;**






I rapporti tra aziende e Istituti scolastici sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti che definisce anche gli ambiti didattici dello specifico “progetto formativo”.



- 
-
- **L'azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi, senza che tale rapporto tra i datori di lavoro privati e pubblici ed i soggetti da essi ospitati , costituiscano un «rapporto di lavoro»**

..tuttavia..



- 
-
- **..ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lettera a, DLgs 81/2008).**





Qualora il soggetto ospitante sia rappresentato, anche se per brevi periodi, da lavoratori autonomi o imprese individuali, ricadono sugli stessi i medesimi obblighi previsti per i datori di lavoro con lavoratori subordinati.

In ogni caso, è doveroso considerare la tutela della salute e della sicurezza quale requisito imprescindibile.



Per la selezione delle strutture ospitanti, è opportuno inquadrare le aziende dal punto di vista di «salute e sicurezza»; (realizzazione di Schede di inquadramento o Check-list)



Indispensabile la collaborazione tra tutte le figure di garanzia dell'istituzione scolastica e dell'azienda (Datori di lavoro – RSPP – Tutor); affiancamenti agli Istituti Scolastici in materia

- **Predisposizione del percorso formativo *ad hoc* (sulla base delle attività richieste dal Progetto Formativo, formazione e misure di prevenzione adeguate alla circostanza)**
- **Verificare il rispetto della tutela della salute sicurezza dello studente (inserimento nell'organizzazione, formazione, predisposizione dei tutor)**





I «compiti» assegnati durante la fase di progettazione, devono essere formalizzati attraverso la stipula della Convenzione tra Istituto Scolastico e Soggetto Ospitante





CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E IL SOGGETTO OSPITANTE:

Dovrà riportare gli elementi identificativi, obblighi ed impegni delle Parti coinvolte:

- **Tutor formativo interno(scolastico)**
- **Tutor formativo esterno (aziendale)**
- **Aspetti di carattere assicurativo**
- **Sorveglianza sanitaria**
- **Formazione, informazione e addestramento**



Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.





Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

COMUNICAZIONE E CONFRONTO CONTINUO!





CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E IL SOGGETTO OSPITANTE:

Alla convenzione sarà allegato inoltre, il percorso formativo personalizzato riportante, in particolare, la natura delle attività svolte dallo studente in PCTO, la durata del percorso formativo e le attività di monitoraggio previste.

Costituiscono parte integrante del documento, infine, la “Scheda raccolta dati del soggetto ospitante”, la “Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO”, gli attestati relativi alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza rilasciati dall’Istituto scolastico e il patto formativo a cura dello studente.






Valutazione dei rischi per lo studente:

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda che ospita uno studente impegnato in un PCTO, deve essere aggiornato tenendo conto della presenza di questa particolare figura nell'ambiente di lavoro.

Il DVR, in un apposito capitolo, dovrà necessariamente riportare:

- i compiti effettivamente assegnati agli studenti in PCTO,**
- i rischi per la salute e sicurezza a cui potranno essere esposti gli studenti,**
- le relative misure di protezione e prevenzione.**






Valutazione dei rischi per lo studente:

IL DVR per la parte del PCTO dovrà essere redatto tenendo conto almeno di:

- 1) Mancanza di esperienza e consapevolezza, maturità psico-fisica incompleta, età e genere dello studente;**
- 2) Organizzazione interna del lavoro dell'azienda ospitante (ad es. turni, pause, situazioni di "iper-afflusso" di ordinativi, manutenzioni programmate, etc.);**
- 3) Interazione con l'ambiente di lavoro e le attrezzature presenti;**
- 4) Quantificazione dei rischi per la salute e sicurezza legati ai punti precedenti;**
- 5) Formazione, D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria necessari;**
- 6) Individuazione dei tutor interni.**





Valutazione dei rischi per lo studente:

Prima dell'avvio dello studente in PCTO, l'Istituto scolastico deve aver acquisito dal soggetto ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest'ultimo intende assegnare allo studente e alle misure di prevenzione collettive (tecniche, organizzative, procedurali) e individuali adottate e da adottare, per permettere la formulazione di un progetto formativo personalizzato e l'inserimento in sicurezza dello studente nel contesto aziendale.



La formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.

Negli istituti scolastici nei quali gli studenti sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, pertanto, è obbligo dell'istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell'art. 37, e certificare l'avvenuta formazione.



Occorre inviare al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l'indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato.

Fondamentale al fine di valutare eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui rischi specifici relativi alle mansioni che saranno assegnate allo studente, in base agli esiti della propria valutazione del rischio.



Diversamente, gli Istituti scolastici che non prevedono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'impiego di studenti in attività laboratoriali, erogano la formazione generale;

Tale formazione deve essere integrata dalla formazione specifica, a cura del soggetto ospitante all'ingresso dello studente nella propria struttura, con modalità e oneri conseguenti da regularsi nella specifica convenzione.



Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l'informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008 in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).

(Presentazione Manuale informativo)





Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Qualora lo studente debba avere in dotazione D.P.I., la Struttura ospitante dovrà fornirli e assicurarsi che l'utilizzo sia preceduto da adeguata formazione.

La copertura delle eventuali spese da parte della Scuola o della Struttura ospitante per la consegna e la formazione dei D.P.I. deve essere esplicitata nella convenzione e tali attività devono essere documentabili.




Il PCTO non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria (visita preventiva) per tutti gli studenti coinvolti, ma essa deve essere programmata solo “qualora necessaria” in base alla valutazione dei rischi.

Se necessaria la visita medica andrà effettuata dal medico competente della azienda ospitante, che è a conoscenza della realtà aziendale e dei relativi rischi. (Le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere definite nell’ambito della convenzione che regola il rapporto tra scuola e soggetto ospitante e la visita dovrà essere fatta prima dell’inizio del Percorso.)



Qualora lo studente sia in possesso di un giudizio di idoneità redatto dal medico competente della Scuola (laddove previsto per la specifica tipologia di attività didattica), sarà compito del medico competente della struttura ospitante valutare se il giudizio sia stato stilato per la stessa tipologia di rischi ed eventualmente integrarlo.





- **Tutela Assicurativa**





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

